Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 10 SETTEMBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Amministrazione provinciale di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 agosto 1958. — **Società per azioni Seterie Athos Maestosi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1958. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 6 agosto 1958. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1958. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1958. — **Bozzalla e Lesna S. A. Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1958. — **Fabbrica cartoni Zuegg, società per azioni, in Lana d'Adige:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 876.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il voto 14 giugno 1957, n. 1050, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Torino: Beinasco, Borgaro Torinese, Borgomasino, Bosconero, Candia Canavese, Caselle Torinese, Chivasso Collegno, Cucèglio, Druento, Grugliasco, Leini, Lusigliè e Montanaro, Orbassano, Rivoli, Romano Canavese, San Maurizio Canavese, San Benigno Canavese, Scarmagno, Settimo Torinese, Strambino, Torino, Venaria Reale, Verolengo e Volpiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 14. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 6 e 31 dicembre 1957, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 23 gennaio 1958 (registro n. 2, foglio n. 133) ed il 10 aprile 1958 (registro n. 10, foglio n. 5);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 maggio 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i decreti controsegnati:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	9 giugno 1958	8 dicembre 1958
2. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	24 giugno 1958	23 dicembre 1958
3. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	1° luglio 1958	31 dicembre 1958
4. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	16 giugno 1958	15 dicembre 1958
5. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1958)	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	19 giugno 1958	18 dicembre 1958
6. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	1° luglio 1958	31 dicembre 1958
7. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	1° luglio 1958	31 dicembre 1958
8. Massa di cacao (cacao macinato «liquor»), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	19 giugno 1958	18 dicembre 1958
9. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 31 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 aprile 1958).	1° luglio 1958	31 dicembre 1958
10. Pigmenti fluorescenti «Day Glo», per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	17 giugno 1958	16 dicembre 1958
11. Tessuti di cotone, incerati e pegamoidati, finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1958).	Decreto Ministeriale 6 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1958).	1° luglio 1958	31 dicembre 1958

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1958
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 22. — BENNATI

(4757)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo la via Lungo Lago del comune di Pella (Novara).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Lungo Lago del comune di Pella;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Lungo Lago del comune di Pella.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo la via G. Curioni e la via Vergante del comune di Invorio (Novara).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Invorio: via G. Curioni e via Vergante;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Invorio: via G. Curione e via Vergante.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1958.

Condizioni per la incorporazione del Monte di credito su pegno di Macerata, nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 maggio 1929, n. 967, e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1938, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto in data 9 luglio 1958, n. 804, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Macerata nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, disposta con decreto in data 9 luglio 1958, n. 804, del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio della provincia di Macerata di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Macerata, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, del patrimonio netto del Monte di credito su pegno di Macerata;

c) impegno da parte della Cassa di risparmio della provincia di Macerata di assicurare il servizio delle operazioni di credito su pegno nel territorio del comune di Macerata ed in quello di Recanati, ove funziona una filiale del Monte di credito su pegno di Macerata, escludendo però dal servizio stesso, in un primo tempo, motociclette, biciclette, televisori ed altri oggetti di notevole ingombro;

d) liquidazione al momento della incorporazione del personale in servizio presso il Monte, da parte del Monte stesso;

e) impegno da parte della Cassa di risparmio della provincia di Macerata di destinare, a mente dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, una quota degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere di assistenza nei comuni di Macerata e di Recanati, quota da stabilirsi in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte di credito su pegno di Macerata, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni o livelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4687)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1958

Assegnazione alla classe quarta dei comuni di Palagano e Montefiorino ai fini della determinazione del grado del segretario.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 dello stesso mese, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale dei Comuni e consorzi di Comuni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 20 della legge 9 agosto 1954, numero 748;

Vista la legge in data 23 dicembre 1957, n. 1286, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1958, con la quale è stato disposto il distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni Palagano, Boccassuolo, Susano, Savoniero, Costrignano e Monchio e la loro costituzione in Comune autonomo con la denominazione di Palagano;

Vista la lettera in data 9 agosto 1958, n. 18611, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la popolazione residente del nuovo comune di Palagano, calcolata al 4 novembre 1951, risulta di 4867 (quattromilaottocentosessantasette) abitanti e quella di Montefiorino, a seguito del suddetto distacco di frazioni, risulta di 4587 (quattromilacinquecentoottantasette) abitanti;

Visti gli articoli 1 e 2 (terzo comma) della legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I comuni di Palagano e Montefiorino sono assegnati ai fini della determinazione del grado del segretario, alla classe quarta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1958.

Periodo di svolgimento, in Firenze, della Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili-tipo di carattere economico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visti i propri decreti 27 novembre 1957, 3 gennaio e 23 aprile 1958, concernenti il regolamento della Mostra concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico;

Considerato che la predetta Mostra non può aver luogo presso la Triennale di Milano;

Decreta:

La Mostra concorso nazionale per la costruzione di mobili-tipo di carattere economico, avrà luogo a Firenze dal 12 al 27 ottobre 1958 presso la sede dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato ».

Tutte le spettanze e le incombenze, previste dal regolamento della Mostra-concorso per la Triennale, sono trasferite alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato ».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 3 settembre 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n 260, il comune di Petrizzi (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 965 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4718)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 263, il comune di Papozze (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 770 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 275, il comune di Pantelleria (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 44 970 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 305, il comune di Nicosia (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 28 300 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4724)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 308, il comune di Modica (Ragusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 110 540 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4729)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 255, il comune di Minturno (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 520 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4731)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 280, il comune di Loreto (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 900 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4734)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 257, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.500 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4716)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 254, il comune di Montegrimano (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 950 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4727)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 253, il comune di Montefelcino (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 9 770 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4728)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n. 310, il comune di Castelvetrano (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 41 522 674 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4742)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 268, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 8 110 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4715)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 274, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 700 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4713)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 279, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 035 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4750)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n. 267, il comune di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 160 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4714)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 309, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34 280 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4744)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n. 277, il comune di Nicastro (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 10 150 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4725)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n 312, il comune di Montignoso (Massa Carrara) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 390 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4726)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958, registro n 20 Interno, foglio n 86, il comune di Nocera Umbra (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 9 800 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958, registro n 20 Interno, foglio n 87, il comune di Nocera Umbra (Perugia) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 500 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4722)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958, registro n 20, Interno, foglio n 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como di un mutuo di L 173 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4766)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958, registro n. 20, Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Latina di un mutuo di L. 128.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1958 è stato parzialmente accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Veneziani Remo, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 9 settembre 1955, sul terreno sito nel comune di Roma.

(4691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

50ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1958 in Roma, via Goito 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 50ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1959, n. 2.064 titoli, pari a n. 4.705 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire 4.705.000.

n. 1.585 unitari	Capitale nominale L. 1.585.000
n. 334 quintupli	Capitale nominale L. 1.670.000
n. 145 decupli	Capitale nominale L. 1.450.000
n. 2.064	Totale L. 4.705.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1958

Il direttore generale: NUVOLONI

(4774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 266

Corso dei cambi del 9 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,735	624,75	624,70	624,75	624,755	624,75	624,75	624,75
$ Can.	639,10	639,50	638,50	638,50	637,50	639,20	638 —	638,25	639,25	638,25
Fr Sv. lib.	145,79	145,79	145,785	145,795	145,77	145,80	145,80	145,795	145,79	145,79
Kr D.	89,84	89,89	89,875	89,87	89,85	89,85	89,87	89,84	89,84	89,85
Kr N.	86,85	86,88	86,50	86,88	86,88	86,85	86,875	86,85	86,85	86,85
Kr Sv.	120,23	120,20	120,23	120,18	120,20	120,20	120,18	120,22	120,22	120,25
Fol.	164,47	164,545	164,53	164,52	164,45	164,50	164,53	164,485	164,48	164,50
Fr. B.	12,49	12,50	12,505	12,50125	12,4975	12,50	12,50375	12,498	12,49	12,50
Fr Fr.	147,98	147,96	148 —	147,98	147,95	148,05	147,99	148,035	148,03	148 —
Fr Sv acc.	142,44	142,42	142,425	142,43	142,40	142,45	142,43	142,43	142,43	142,42
Lst.	1736,92	1737,70	1737,35	1737,50	1737,275	1737 —	1737,625	1737 —	1737 —	1737,75
Dm. occ.	148,59	148,595	148,625	148,59	148,58	148,55	148,5[illegible]	148,59	148,59	148,60
Scell. Aust.	24,004	24 —	24 —	24,0075	24 —	24 —	24,0075	24,005	24 —	24,01

Media dei titoli del 9 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,975
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,20
Id. 5 % 1936	98,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,752
1 Dollaro canadese	638,25
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	89,87
1 Corona norvegese	86,877
1 Corona svedese	120,18
1 Fiorino olandese	164,525
1 Franco belga	12,502
100 Franchi francesi	147,985
1 Franco svizzero acc.	142,43
1 Lira sterlina	1737,562
1 Marco germanico	148,585
1 Scellino austriaco	24,007

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli integrato da un colloquio a posti di direttore titolare negli Istituti di istruzione artistica, riservato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 651 e della legge 25 aprile 1957, n. 281.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n 537, concernente la classifica e trasformazione delle Scuole d'arte, a norma della legge 9 agosto 1954, n 651,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 651,

Visto l'articolo unico della legge 25 aprile 1957, n. 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Vista la legge 6 luglio 1912, n 734,

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugli Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica,

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2081,

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n 227,

Visto il regio decreto legge 13 dicembre 1923, n 1706,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642,

Vista la legge 8 aprile 1952, n 212,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n 416,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 165,

Decreta:

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli integrati da un colloquio

a) direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Roma, con l'obbligo dell insegnamento della tecnologia. coefficiente 500,

b) direttore titolare della Scuola statale d'arte di Castel lamonte, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia. coefficiente 450,

c) direttore titolare della Scuola statale d'arte di Cefalù, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia: coefficiente n 450,

d) direttore titolare della Scuola statale d'arte di Nove, con l'obbligo dell'insegnamento della ceramica, del relativo disegno professionale e della tecnologia coefficiente n 450,

e) direttore titolare della Scuola statale d arte di Sciacca, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia. coefficiente n 450,

f) direttore titolare della Scuola statale d'arte di Velletri, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia coefficiente n. 450.

Art 2.

Ai sensi dell'art 4 della legge 9 agosto 1954, n 651, e a norma dell'articolo unico della legge 25 aprile 1957, n 281, possono partecipare ai concorsi sopracitati coloro che alla data del 23 maggio 1957, prestino nello stesso Istituto lodevole servizio da almeno cinque anni scolastici consecutivi come incaricati con mansioni corrispondenti o affini a quelle previste dall'art 6 della precitata legge 9 agosto 1954 per il posto di direttore titolare, cui si intende partecipare.

Per quanto riguarda l'Istituto statale d'arte di Roma, il numero degli anni di servizio ai fini della partecipazione al relativo concorso è stabilito in anni sei

Ai suddetti concorsi possono altresì partecipare, ai fini della sede, coloro che siano stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma dell'art 3 della legge 9 agosto 1954, n 651, nonchè il personale che alla data del 23 maggio 1957, prestava servizio quale incaricato nelle rispettive Scuole d'arte, ed abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviato direttamente al Palazzo Barberini - Ufficio concorsi belle arti - via Quattro Fontane n 13 - Roma, ai sensi dell'art 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda

a) la data e il luogo di nascita (non è previsto il limite di età per l'ammissione al presente concorso),

b) il possesso della cittadinanza italiana,

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) le eventuali condanne penali riportate,

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell ufficio o dell Istituto nel quale prestano servizio

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni,

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo la Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato,

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica Alla domanda deve essere unito il certificato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti.

Art 4

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art 3 per la presentazione delle domande

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistono in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti, i titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi

A tal fine

a) gli ex combattenti della guerra 1015 18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L 100 Coloro che furono imbarcati su navi mercan-

tili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri dalle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio, mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione della legge 23 febbraio 1952, numero 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'articolo 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera d), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e), rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica, riportata nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria; gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risul-

tare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese dell'inizio e della cessazione del servizio), la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

z) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università e del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima, i seguenti documenti di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e del l'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 100,

e) documento militare,

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare,

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

Se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissariato di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal Commissariato di leva è vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio in bollo da L 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli)

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti·

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra citati, sempre che i documenti che li sostituiscono possono esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non e ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico,

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Art. 8

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per la prova orale

La Commissione stabilirà preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato per i titoli non meno di 35 sui 65 punti a disposizione La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 21 punti su 35 a disposizione.

A conclusione delle prove orali la Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati che si giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dell'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna, secondo l'ordine di classifica, nel relativo concorso.

Art. 9.

Il colloquio riguarderà le materie d'insegnamento negli Istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento della prova orale nei termini di legge.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dell'esame e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

La terna dei candidati proposti per la nomina sarà formata secondo l'ordine dei punti e il giudizio conseguiti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1958

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1958
Registro n. 48, *Pubblica istruzione, foglio n.* 383

(4453)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto del Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1053, recante norme relative al ruolo dei disegnatori del Genio civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova nella carriera tecnica di concetto del Corpo del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto del Corpo del Genio civile.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità artistica conseguita presso i licei artistici;

titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

diploma di geometra;

patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli Alto-Atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età,

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati·

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di eta per la partecipazione al concorso e elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di eta è elevato a 39 anni,

5) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese,

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) passaporto

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previste per ciascuno di essi.

Art 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di Sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli Alto-Atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L, 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa

riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente articolo 13 e alla lettera s) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1958
Registro n. 34, foglio n. 369. — BATTISTA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva Proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato,

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

6) nozioni di statistica.

Roma, addì, 20 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

(4562)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, concernente norme di esecuzione alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023, e 28 luglio 1950, n. 595,

Visto il proprio decreto 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Viste le note di designazione del 6 maggio 1958, n. 298; del 4 giugno 1958, n 236423 e del 9 giugno 1958, n. 21623, rispettivamente del presidente del Consiglio di Stato, del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero, indetto con il decreto Ministeriale 9 aprile 1958, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Matteucci dott. Mario, consigliere di Stato, presidente, membro effettivo;

Di Falco dott Felice, direttore generale per lo Sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Renzi prof Antonio, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, membro effettivo,

Milone prof Ferdinando, ordinario di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, membro effettivo,

Foschini prof Arnaldo, ordinario di merceologia presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, membro effettivo,

Parisi gr uff Costantino, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, membro effettivo,

La Rosa dott Carmelo ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - in sostituzione del dott. Felice Di Falco, membro supplente,

Carfagna avv Umberto, segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, in sostituzione del gr uff Costantino Parisi, membro supplente

Le mansioni di segretario verranno esercitate dal dottor Augusto Torlonia, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero Direzione generale per lo sviluppo degli scambi sostituito, in caso di impedimento, dal dott. Livio Muscella, consigliere di 2ª classe nello stesso Ministero.

Ai componenti della Commissione giudicatrice verranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1958

Il Ministro: COLOMBO

(4678)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1958, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 312, con il quale è stato bandito un concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia;

Vista l'adesione del Ministero della pubblica istruzione alla nomina dei commissari che rivestono la qualifica di professore universitario e la designazione del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Piroso dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Cagliotì prof dott. Vincenzo, direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma;

La Face prof. dott. Francesco, direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Padovani prof. dott. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Mariani prof. dott. Eugenio, ordinario di chimica industriale all'Università di Roma.

Segretario:

De Matteis dott ssa Nicoletta, nata Cipriani, consigliere di 2ª classe nel Ministero.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del cap. 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1958-59 oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art 9 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del cap. 12 dello stato di previsione medesimo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1958
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 334

(4679)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 46142/San. in data 30 luglio 1957, con il quale venne indetto il concorso ai posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956,

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei comuni di Brugnera, Cassacco, Morsano al Tagliamento, Cimolais, Dignano e Taipana;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Rizzoli dott. Alfonso, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale capo;
Slavich prof. dott. Irvino, primario medico dell'Ospedale civile di Udine;
Gabrielli prof. dott. Sestilio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di San Vito al Tagliamento;
Minin dott. Umberto, medico condotto del 3° reparto del comune di Udine.

Segretario:
Gallo dott. Mario, consigliere di 2ª classe.

La predetta Commissione inizierà le operazioni di concorso decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 12 agosto 1958

Il prefetto: Boccia

(4598)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 40814-3ª-S. in data 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 8992-3ª/S del 4 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 del 21 aprile 1958;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa.

1. Marrocco Giuseppa . . . punti 61,524 su 100
2. Lavitola Rosina » 51,903 »
3. Zaccagnini Maria . . » 50,400 »
4. Sagratella Maria Pia . . » 50,000 »
5. Larotonda Francesca Donata . . » 49,594 »
6. Serra Anna Esther . » 49,312 »
7. Castrignano Vincenza . . » 48,034 »
8. Santostasi Antonia . . . . » 46,000 »
9. Ricci Chiara Flora . . . . » 45,292 »
10. Mantovani Anna Maria . . . punti 45,000 su 100
11. Balducchi Giuseppina . . . » 44,839 »
12. Govoni Agar . . . . . . » 44,597 »
13. Saracino Vincenza . . . . » 44,274 »
14. Rossi Grazia Clementina . . » 43,969 »
15. Ravaioli Elsa Anna Maria . . » 43,000 »
16. Formica Vita . . . . . . » 42,742 »
17. Salvadori Corrada . . . . » 42,000 »
18. Morcioni Maria Silvia . . . » 41,899 »
19. Scaraggi Leonarda . . . . » 41,287 »
20. Catena Maria Domenica . . . » 41,254 »
21. Del Duca Rita . . . . . . » 41,040 »
22. Ballardini Bruna . . . . » 40,412 »
23. Trevisani Lucia . . . . . » 40,352 »
24. Scaraggi Lucia . . . . . . » 39,829 »
25. Iannarelli Maria Giuseppa . . » 38,702 »
26. Pellegrino Natalina . . . . » 38,437 »
27. Mastrini Iva . . . . . . » 38,329 »
28. Melfi Antonietta Filomena . . » 35,656 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 20 agosto 1958

Il prefetto: Tedesco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 40814-3ª/S in data 30 dicembre 1957, col quale è stato indetto pubblico concorso per le condotte ostetriche di Aliano, Cirigliano e Rotondella vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il decreto n. 25454 3ª/S di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Marrocco Giuseppa: Rotondella;
2) Lavitola Rosina: Cirigliano;
3) Zaccagnini Maria: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 20 agosto 1958

Il prefetto: Tedesco

(4587)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.